



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

N. 49 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 14:00, in Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa VILASI Giovanna, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2020, assistito dal Vice Segretario Generale dott. RIZZO Matteo, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- ❑ l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ❑ la IUC era composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- ❑ l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- ❑ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 29 settembre 2020, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- ❑ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2020 sono state approvate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2020 nella stessa misura di quelle adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2019;
- ❑ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 luglio 2020 sono state approvate riduzioni TARI a favore delle utenze colpite dalle misure di blocco delle attività e sono stati individuati i requisiti di accesso e le modalità di assegnazione dei benefici;
- ❑ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 1° dicembre 2020, assunti i poteri del Consiglio Comunale, sono state apportate modifiche alla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2020;
- ❑ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 30 dicembre 2020, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per l'anno 2020 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, nonché dall'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che:

- ❑ la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- ❑ l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ❑ l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ❑ l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto la possibilità di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 2020 entro il 31 dicembre 2020, stabilendo, inoltre, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

Ritenuto opportuno confermare le agevolazioni e le esenzioni sul tributo specificatamente previste con le sopra citate deliberazioni n. 11/2020 e n. 27/2020, così come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 41/2020, assunti i poteri del Consiglio Comunale, la cui relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2 e Allegato 3), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 nella misura indicata nella Tabella di cui in allegato (Allegato 1).

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1 di approvare la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 così come indicato negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1 "Tabelle dei coefficienti", scelti tra quelli indicati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
 - Allegato 2 "Suddivisione dei costi PF – PV";
 - Allegato 3 "Tariffe unitarie utenze domestiche e utenze non domestiche";
- 2 di confermare i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie disposte con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11/2020 e n. 27/2020, così come modifica-

ta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41/2020, assunti i poteri del Consiglio Comunale;

- 3 confermare le scadenze di pagamento definite al punto 2. del dispositivo della sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2020;
- 4 di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019;
- 5 di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti successivi nei termini previsti dalla vigente normativa.

MR/mr

Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\Delibere_Determine\Deliberazioni per bilancio - dicembre 2020\TARI\Approvazione tariffe TARI 2020 - dicembre 2020.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VILASI Giovanna *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RIZZO Matteo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.